

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2009

**che modifica la decisione 2005/51/CE per quanto riguarda il periodo durante il quale della terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti può essere introdotta nella Comunità a scopo di decontaminazione**

[notificata con il numero C(2009) 1174]

(2009/162/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) In deroga alla direttiva 2000/29/CE, la decisione 2005/51/CE della Commissione, del 21 gennaio 2005, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda l'importazione a scopo di decontaminazione di terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti <sup>(2)</sup> autorizza, per un periodo limitato, gli Stati membri che partecipano al programma di prevenzione ed eliminazione degli antiparassitari obsoleti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) a consentire l'introduzione nella Comunità di terra contaminata da tali antiparassitari destinata a essere sottoposta a trattamento presso inceneritori predisposti per il trattamento di rifiuti pericolosi.
- (2) Poiché l'attuazione di tale programma è stata posposta, il periodo durante il quale l'introduzione di terra contami-

nata è autorizzata a norma della decisione 2005/51/CE deve essere prorogato.

- (3) La decisione 2005/51/CE deve quindi essere modificata di conseguenza.
- (4) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

All'articolo 1, secondo comma, della decisione 2005/51/CE la data «28 febbraio 2009» è sostituita dalla data «29 febbraio 2012».

### Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2009.

*Per la Commissione*

Androulla VASSILIOU

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 21 del 25.1.2005, pag. 21.